

**ORDINE DEGLI AVVOCATI E OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI
FAMIGLIA**

REGGIO EMILIA 21 APRILE 2022

IL TUTORE – DIFFERENZE TRA TUTELA E CURATELA
FRANCESCA ROMANA ARCIULI

FAMIGLIE E SOCIETÀ DIVERSE. UN NUOVO TUTORE

I numerosi mutamenti della società e dei rapporti familiari delineano un tutore molto diverso, nella sostanza, rispetto a quello del passato e, dunque, «descritto» dal legislatore.

FAMIGLIE E SOCIETÀ DIVERSE. UN NUOVO TUTORE

- ▶ Art. 371 c.c. Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione;
- ▶ Art. 348 c.c. Scelta del tutore cade sul soggetto designato dal genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità o, preferibilmente, tra gli ascendenti o altri prossimi parenti e affini

FUNZIONE DEL TUTORE

- ▶ Art. 357 c.c.: «Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni».

LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

- ▶ Il tutore conferisce il mandato (atto civile) ad un difensore del minore a meno che non sia in conflitto d'interessi con il minore. Se c'è conflitto si nomina il curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.
- ▶ Se il tutore è avvocato può difendere il minore ai sensi dell'art. 86 c.p.c.

Cassazione, I sez. civ. n. 3804/2010

- ▶ **Potrebbe essere stato nominato, pur anteriormente, un tutore «neutro», non coinvolto nei rapporti familiari** (un professionista, avvocato, assistente sociale, ecc.), per il quale dunque, salvo accertamenti specifici, **non sussisterebbe conflitto di interessi** con il minore, e allora egli potrebbe rappresentare il minore stesso e nominare un difensore; se si trattasse di un avvocato, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potrebbe stare in giudizio personalmente, senza il patrocinio di un altro difensore, in rappresentanza del minore.

ASCOLTO DEL MINORE

Principali fonti legislative:

- ▶ Convenzione di New York (art. 3 e art. 12);
- ▶ Convenzione di Strasburgo (art.1 e art. 4);
- ▶ Art. 315*bis* c.c. (inserito dalla legge n. 219/2012)
- ▶ Art. 336*bis* c.c. (inserito dalla legge n. 154/2013)

ASCOLTO DEL MINORE

Compiti del tutore:

- ▶ I. conoscere il minore, entrare in stretta comunicazione con lui (il termine ascolto è riduttivo);
- ▶ II. preparare il minore all'ascolto dell'autorità giudiziaria (o di autorità amministrative etc.)

AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL MINORE (cenni)

Indennità di frequenza

- ▶ Il tutore deve essere autorizzato dal giudice tutelare ad investire le somme secondo l'indicazione dell'autorità giudiziaria (art. 372 c.c.)
- ▶ Il tutore non può riscuotere capitali senza l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.)

CURA DELLA PERSONA DEL MINORE

Non viene specificato in cosa consista tale cura, tuttavia si può ritenere che, in parte, debba applicarsi la normativa contenuta nell'art. 315*bis*, comma 1, c.c. a mente del quale «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni».

Di analogo tenore l'art. 147 c.c. e l'art. 30 Cost.

PRINCIPALE DIFFERENZA TRA CURATORE SPECIALE E TUTORE

Curatore: vi è conflitto d'interessi con il rappresentante naturale

Tutore: mancano i genitori o non possono esercitare la responsabilità genitoriale

Rappresenta i minori in singoli atti o in singoli procedimenti

Rappresenta il minore in tutti gli atti e in tutti i procedimenti

Art. 1, comma 31, legge 26 novembre 2021, n. 206 (stralcio)

All'art. 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale.

Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. [...]»